



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Ramponi ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3576/2012 promossa da:

A. F. (C.) con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. D. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

PARTE ATTRICE

contro

LATTERIA SOCIALE (C.F. 00146730353), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 19 febbraio 2014.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

- Il signor A. F. ha convenuto in giudizio la Latteria sociale chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non, cagionati dalla sua caduta presso la medesima latteria, a causa del pavimento scivoloso per via dell'acqua e dei detriti di lavorazione. L'attore assumeva che sarebbe stato proprio un dipendente della latteria a consentirgli l'accesso all'area riservata e che alla porta d'ingresso non vi sarebbero stati cartelli che segnalassero l'interdizione ai non addetti ai lavori e nemmeno cartelli che indicassero il pericolo di caduta per pavimento scivoloso.
- La convenuta si è costituita chiedendo il rigetto della domanda.



Nel caso di specie risulta essere esperita dall'attore, in seguito all'espresso richiamo nell'atto di citazione degli artt. 2043 e 2051 del c.c., sia la domanda di responsabilità del convenuto alla stregua dell'ordinaria *actio aquiliana*, che domanda di risarcimento da responsabilità per cose in custodia.

Quanto alla seconda *causa petendi*, la fattispecie contemplata dall'art. 2051 integra una ipotesi di responsabilità oggettiva, per i danni cagionati da cose in custodia, individuando, in astratto, il responsabile nel soggetto che si trovi in una relazione congiuntamente giuridica e fattuale di "custodia" appunto sul bene (cfr., Cass., Sez. 2, n. 25243 del 29/11/2006).

Onere del danneggiato, per tale ipotesi di responsabilità aggravata, è solo quello di dimostrare: i) la derivazione eziologica del danno dalla cosa; essendo sufficiente, quindi, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, purché il bene costituisca la causa o la concausa del danno; ii) e la relazione di custodia tra il convenuto e le cose pericolose (e dannose), dall'altro (Sez. 2, n. 25243 del 29/11/2006).

Sotto il profilo della alternativa *causa petendi* dedotta in causa incombeva, perciò, sul danneggiato non solo la prova che la omessa custodia costituiva causa dell'evento ma anche che essa era caratterizzata effettivamente dai profili di negligenza o imperizia adottati e che essi abbiano avuto una efficacia eziologica sulla verifica del risultato pregiudizievole.

Orbene, è pacifico che l'attore sia caduto nella latteria a causa del pavimento scivoloso per via dell'acqua e dei detriti di lavorazione ma non risulta, per contro, dimostrata l'assenza dei cartelli che segnalano l'interdizione ai non addetti ai lavori e il pericolo di caduta per pavimento scivoloso.

La convenuta ha allegato documentazione fotografica dalla quale si evince la sussistenza di predetti cartelli.

Lo stesso attore dichiara di <<non aver fatto caso all'esistenza di porte con cartelli di pericolo>> (verbale del 19/02/2014). Anche il teste attoreo [redacted] dichiara di <<non ricordare se ci fossero o meno dei segnali sulle porte che ha aperto>> (verbale del 20/09/2013).

I testi [redacted] e [redacted] hanno invece affermato chiaramente che i cartelli, di interdizione all'accesso e di pericolo, di cui alla documentazione fotografica prodotta dalla convenuta erano presenti nel giorno del sinistro e ben visibili.

Inoltre, sempre dalle dichiarazioni rese dal teste attoreo escusso, emerge che l'ingresso ai locali interdetti ai non addetti ai lavori è avvenuto su esplicita richiesta dell'attore ed << approfittandosi della distrazione della venditrice>> (V. dichiarazioni del teste [redacted]).

Va, inoltre, rilevato che anche se il Sig. [redacted] fosse stato accompagnato, come asserisce, da un dipendente della latteria, il proseguimento lungo i locali della latteria interdetti ai non addetti ai lavori, nonostante la vista del pavimento bagnato costituirebbe un comportamento gravemente colposo del medesimo (lo stesso Sig. [redacted] ha dichiarato << ho notato che il pavimento era bagnato, con dei residui di lavorazione, tuttavia non ho fatto caso all'esistenza di porte con cartelli di pericolo perché ero accompagnato dal titolare>> - verbale del 19/02/2014).

Di tale versione dei fatti, nondimeno, non è emersa alcuna evidenza all'esito della istruttoria orale: tutti i testi escussi e lo stesso [redacted] (indotto da parte attrice) hanno infatti dichiarato che l'attore è entrato nei locali di produzione accompagnato dal solo [redacted] nessuno ha riferito che i due sarebbero stato invitati o accompagnati da un dipendente o tantomeno dal titolare della impresa.



Né la attendibilità dei testi può essere messa in dubbio in quanto i testi sono tutti sostanzialmente concordi in ordine alle circostanze essenziali della vicenda: che l'attore sia entrato nei locali adibiti a produzione della latteria insieme ad un suo amico o conoscente; che non fosse accompagnato da alcuno. Alcuni dei testi hanno poi anche ricordato che i dipendenti presenti nei locali di produzione segnalavano all'attore il rischio specifico cui andava incontro consigliandogli di lasciare i locali (v. testi [redacted]) quest'ultimo ha detto che forse stava solo per dirlo ma si tratta di elemento assolutamente secondario).

La circostanza della durata dall'ingresso (su cui pare non sussistere esatto accordo tra le deposizioni dei [redacted] a un lato e [redacted] all'altro: i primi asseriscono che la caduta sia avvenuta non appena l'attore era entrato nella zona interdetta; l'altro afferma che sarebbe avvenuta dopo alcuni minuti) non è peraltro rilevante: quale che sia stato il tempo trascorso all'interno della latteria la caduta non può che addebitarsi integralmente al comportamento gravemente imprudente dell'attore che si è introdotto, in spregio a cartelli di segnalazione e superando una porta, all'interno di una zona interdetta al pubblico, proprio per evitare i rischi di cadute connesse alla scivolosità della pavimentazione (cui almeno uno dei cartelli alludeva con icastica evidenza): sicché anche se l'attore fosse rimasto nella zona qualche manciata di minuti anziché pochi attimi prima di cadere (deve peraltro rilevarsi come il tempo trascorso possa aver influenzato negativamente la precisione dei ricordi dei testi su tali circostanze secondarie, come la comune esperienza insegna) in ogni caso ciò non avrebbe fondato una posizione di garanzia specifica ed ulteriore rispetto a quella avente ad oggetto la prevenzione dei rischi in capo al titolare della latteria: esigenza precauzionale cui peraltro egli già aveva apprestato assolvimento adeguato ed idoneo mediante l'apposizione dei cartelli, non solo di pericolo, ma soprattutto di interdizione all'accesso. In ogni caso, con ogni probabilità la divergenza di ricordo tra i testi è solo apparente: lo stesso [redacted] afferma infatti che forse <<gli operai non si sono nemmeno accorti della ... presenza >> sua e dell'attore, sicché è ben possibile che abbiano detto loro di uscire solo nel momento in cui (magari dopo alcuni minuti) si sono avveduti di persone non autorizzate entrate nell'area di produzione.

Nel caso di specie quindi sussiste una evidente volontaria, consapevole ed evitabile esposizione al pericolo da parte del danneggiato che esclude l'esistenza di un nesso causale.

E' per ciò a tale volontà dello stesso danneggiato e alla sua decisione di esporsi ad un pericolo da lui conosciuto e facilmente evitabile, che l'evento pregiudizievole deve essere ricollegato e quindi sussiste una ipotesi di interruzione del nesso di causalità tra quella situazione pericolosa oggetto della custodia e l'evento pregiudizievole, equiparabile al caso fortuito (Cass. 21 ottobre 1998, n. 10434, Dir. E giust. 1999, 241).

La domanda deve quindi rigettarsi.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. Rigetta la domanda attorea.
2. Dichiarata tenuta e condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese di lite che si liquidano in € 12.200,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.



Sentenza n. 375/2014 pubbl. il 05/03/2014

RG n. 3576/2012

Reggio Emilia, 5 marzo 2014

Repert. n. 967/2014 del 06/03/2014

Il Giudice
dott. Luca Ramponi

